



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 04, del mese di Dicembre alle ore 10:10, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 30810/2018 DECRETO N. 160

COMUNE DI MELDOLA VARIANTE N. 7 AL RUE AI SENSI DELL'ART.33 DELLA L.R. N.20/2000 E SS.MM.II. IN TEMA DI "REGOLAMENTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.29 DEL 21.05.2015: - ESPRESSIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II., IN RAGIONE DI QUANTO STABILITO AL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 51/2011, SULLA COMPATIBILITA' DELLE DISTANZE MINIME PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE E DA BIOGAS CON L'ATTUAZIONE DEI PIANI ENERGETICI REGIONALI E LOCALI. - ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. - VALSAT.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Meldola adottata, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 24.03.2000 n. 20 e ss.mm.ii., con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 21.05.2015, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 4/11/2016 ed assunta al prot. prov. n. 39720; con richiesta di parere di competenza in base a quanto disposto al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas ridefinite al novellato articolo 6.4 -Impianti da energie rinnovabili, delle NTA del RUE comunale;

Premesso che il Comune di Meldola ha compiuto integralmente il passaggio della propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina definita dalla L.R. 20/2000 essendo dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del PSC Comunale;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 29/09/2008 e successive varianti;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2014 ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Rilevato dalla richiesta di parere e dalla Deliberazione C.C. n.29/2015 che:

- la Variante in oggetto, esclusivamente normativa, è motivata dalla necessità di regolamentare la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- la Variante è stata adottata ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in quanto non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo;
- di conseguenza la variante in parola non richiede, ai sensi della LR 20/00, che la Provincia si esprima sui contenuti adottati;
- tuttavia, ai sensi del punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 avente ad oggetto *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”* si prevede che la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biomasse in riferimento all'attuazione dei Piani energetici regionali e locali, debba essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;
- la variante al RUE viene pertanto inviata alla Provincia con richiesta di parere di competenza unicamente ai sensi della DAL 51/2011 in merito alle distanze minime per la localizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse, definite al novellato articolo 6.4 delle NTA del RUE.;

Vista la documentazione pervenuta consistente nei seguenti elaborati:

- Deliberazione C.C. n.26 del 23/04/2015 di Adozione di Variante al RUE
- Allegato A – Relazione
- Allegato B – Estratto testo comparato articolo 6.4 oggetto di modifica

Dato atto che:

- con nota prot. Prov.le n. 43250 del 02/12/2016, la Provincia ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. Prov.le n.26188 del 09/10/2018 il Comune ha inviato a questa Amministrazione provinciale le seguenti integrazioni:
 - *Cartografie di Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da biomasse DAL RER n. 51/2011 e Art. 6.4 del RUE*
 - *Relazione di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - ValSAT*
- con nota acquisita al prot. Prov.le n.27664 del 23/10/2018 è stato acquisito il *Parere congiunto ARPAE-AUSL della Romagna* ai sensi della LR 19/82 e in merito alla Val.SAT.

DATO ATTO che con Deliberazione n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un “*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*”;

RICHIAMATO quanto segue in relazione alle competenze provinciali:

- la Variante al RUE è stata adottata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000 e s.m.i. dichiarando che non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, in relazione a ciò il procedimento di approvazione di variante solo normativa, definito dalla citata legge, non prevede l'espressione di parere da parte della Provincia;
- tuttavia il punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 stabilisce che deve essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biogas, in riferimento all'attuazione dei piani energetici regionali e locali e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;
- la Valsat, redatta ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., ed in relazione a quanto sopra specificato, è predisposta pertanto solo in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas come riportate al novellato art. 4.24;
- il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000, indica che la Provincia si esprime sulla Valsat, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.02.2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni;

ATTESO, in relazione al procedimento di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della Variante in oggetto:
 - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena*;
 - *Azienda USL di Forlì*;
- in adempimento al comma 7, lettera b) dell'art. 5, in data **9/11/2018** il Comune di ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale le osservazioni pervenute in merito alla Variante in oggetto (acquisite al prot. n.29529 del 9/11/2018), trattasi di **n 2 osservazioni** di medesimo contenuto, le quali sono state esaminate e tenute in considerazione per le tematiche ambientali

oggetto del presente procedimento di valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

- in merito alla valutazione della presente Variante, sono stati acquisiti al protocollo provinciale, i seguenti pareri:
 - Parere congiunto **ARPA Forlì-Cesena e AUSL Dip. Forlì**- (PGFC 17935 del 17/10/2018) di conferma di quanto espresso alla Conferenza istruttoria del 02/12/2016 riportante:
 - parere favorevole dal punto di vista strettamente igienico-sanitario
- “ Per quanto riguarda la variazione dell'articolo 6.4 relativo all'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da eolico, da biogas, da biomasse ed idroelettrica, si valuta che le distanze e le relative limitazioni individuate sono corrette e condivisibili per la tutela dell'ambiente e per mitigare gli impatti, soprattutto da odori, che risulterebbero dagli impianti in questione. Si osserva però da elaborazioni di questa Agenzia, considerate le limitazioni proposte, risulta che le aree disponibili per l'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, sono estremamente limitate, sono collocate in modo sparso sul territorio, sono difficilmente connesse con le infrastrutture stradali e alcune presentano superfici di modesta estensione: **sostanzialmente la maggior parte del territorio comunale viene dichiarato non idoneo all'installazione degli impianti su indicati.** I requisiti riportati nel penultimo punto del comma cinque non risultano comprensibili: **di fatto questi non permetteranno l'utilizzo del biogas e delle biomasse quale fonte di energia alternativa.** Si ritiene, al fine di non creare malintesi, fraintendimenti, diversità di comportamento tra territori limitrofi, che la regolamentazione degli impianti citati debba essere necessariamente prevista a livello sovracomunale, preceduta da analisi e studi specifici.”*

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350, aggiornato prima con la Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011 e successivamente con la Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05/12/2016;
- Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 115 del 21/4/2017;
- Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 67 del 3/5/2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14/09/2006, in seguito aggiornato con la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione del Consiglio provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, e con la Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517 del 10/12/2015;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;

VISTO altresì:

- l'art. 12 del D.Lgs 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il Decreto Ministeriale 10/9/2010, con cui sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- che l'allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
- che la Regione Emilia Romagna, con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 ha individuato le aree ed i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica;
- che in particolare, al paragrafo 3 e 4, della citata deliberazione regionale, vengono individuati i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da biomasse;
- che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della deliberazione stessa, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni comunali, *di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, e che la compatibilità di tali limiti, con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;*
- che conseguentemente, al fine di recepire gli indirizzi alle ulteriori limitazioni di cui alla delibera sopra richiamata, e quindi rendere normativamente cogenti le proposte in essa contenute, il Comune di Meldola ha ritenuto necessario assumere apposita variante al RUE con la quale ridefinire le distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto;

ESAMINATI I CONTENUTI DEL RUE sulla base della documentazione inoltrata, come di seguito sintetizzati:

Obiettivi - L'elaborazione della settima Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è stata predisposta con l'obiettivo di integrare/adequare l'apparato normativo comunale alle disposizioni della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51 del 26/07/2011 avente ad oggetto “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*” modificando e aggiornando la norma già contenuta nel RUE dedicata al tema (Art. 6.4. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), con l'obiettivo di

prevedere specifiche distanze minime per la localizzazione degli impianti e la disciplina per la loro attuazione, così come indicato al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della Delibera citata;

Nello specifico la presente variante al RUE definisce:

- al comma 1. del riscritto Art. 6.4 le distanze minime per la localizzazione degli impianti superiori a 100 Kw, introducendo in particolare limitazioni rispetto al perimetro del territorio urbanizzato e limitazioni rispetto agli edifici in territorio rurale;
- nel comma 5. del riscritto Art. 6.4 introduce alcuni requisiti di qualità, da valutare in sede di verifica di istruttoria per tutti gli impianti (anche quelli con potenza nominale inferiore a 100 Kw), per garantire nel tempo che la modalità di alimentazione, stoccaggio e gestione degli impianti a biomasse e biogas avvenga nel rispetto dei piani e nella tutela della qualità della vita dei cittadini che vivono il territorio.

Con riferimento ai contenuti oggetto di richiesta del presente parere, relativamente ai limiti di localizzazione degli impianti inseriti nella variante al RUE in parola, si riscontra che le **distanze minime** per l'installazione di **nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas (mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse), aventi potenza nominale superiore ai 100 Kw/H**, sono state definite secondo i seguenti **criteri di localizzazione**:

- *distanza non inferiore a 700 mt dai centri abitati, individuando il centro abitato come unione del perimetro del territorio urbanizzato, così come cartografato nel Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente e nel RUE, e perimetro degli ambiti di espansione residenziale previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Meldola;*
- *distanza non inferiore a 300 mt dai fabbricati residenziali esistenti, non appartenenti al Centro aziendale (anche se localizzati in comuni limitrofi);*
- *distanza non inferiore a 1500 mt dagli edifici "sensibili" quali ospedali, istituti di cura e/o ricerca, scuole, asili (anche privati), centri socio assistenziali per anziani e case di riposo, istituti di assistenza ed ausilio alla persona, luoghi di culto, nonché impianti sportivi e parchi urbani cittadini (anche se localizzati in comuni limitrofi);*
- *fuori delle zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano Strutturale Comunale;*
- *fuori dalle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP;*
- *richiamando il "Principio di Precauzione" l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli); e al di fuori della Fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (D. Lgs. 42/2004 art. 142).*
- *E' stato previsto infine che tali distanze minime vengano rispettate anche per impianti localizzati all'interno di ambiti per insediamenti produttivi, esistenti o di previsione.*

Inoltre nel citato articolo il Comune ha stabilito anche alcuni **requisiti di qualità**, di seguito sintetizzati:

- *rispetto del DM 219 del 10/09/2010, con particolare riferimento alla Parte IV "INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO";*
- *che la biomassa provenga prevalentemente dagli scarti agro-alimentari e forestali o da "colture energetiche" collocate in aree del territorio dove si garantisca equilibrio fra colture agricole e dedicate, limitando la conversione della produzione agricola verso colture bioenergetiche;*
- *che l'intero ciclo energetico delle biomasse (contemplando anche i trasporti), abbia un bilancio positivo, privilegiando gli accordi di filiera corta nel rispetto di cui all'art. 2, lettera c), del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010 "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica";*

- che le biomasse vengano conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l'attraversamento dei centri abitati e che l'impianto sia raggiungibile mediante strade pubbliche, con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt;
- che l'impianto previsto sia localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti e a servizio degli stessi, per almeno l'80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell'art. 3 punto G) lett c) dell'allegato I alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011, dovendosi con ciò intendere che almeno l'80 % delle biomasse deve provenire dai terreni del centro aziendale e che il restante 20 % provenga dal Comune o da Comuni limitrofi;
- che l'impianto non produca emissioni di PM10 e No2 e che realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell'area territorialmente interessata, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena;
- che l'impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonché coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Dlgs 237/2003.

CONSTATATO inoltre dalla documentazione pervenuta quanto segue:

Il Comune ha integrato gli elaborati con una cartografia ricognitiva dei vincoli e limiti definiti dall'art. 6.4, per rispondere alla richiesta di esplicitare le quote sottratte alla realizzazione degli impianti derivanti dalle nuove norme, allo scopo di verificare/dimostrare, così come specificato dal **DM 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'Allegato 3 - Criteri per l'individuazione di aree non idonee**, di non aver escluso alla realizzazione di tali impianti tutto o la maggior parte del territorio comunale.

Dalla ricognizione inviata, si può chiaramente desumere tuttavia che nel territorio Comunale rispetto all'estensione comunale **la superficie che risulta idonea** all'installazione di tali impianti può essere stimata a livello visivo al **massimo pari 2-3% del territorio comunale**.

- VALSAT- VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla presente variante normativa al R.U.E. Ha lo scopo di verificare la compatibilità delle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas, così come previsto dal *paragrafo 3, lettera G) punto a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51/2011* avente ad oggetto *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*.

Le Norme nella definizione di alcune distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas sono definite anche in relazione agli elementi paesaggistici e alle caratteristiche del territorio rurale di pregio che configurano particolari zone del territorio, nonché in ragione della difficile accessibilità di talune zone.

Posto che il Dlgs n.387/2003 e s.m.i. disciplina la possibilità di localizzare tale tipo di impianti in zona agricola, stabilendo all'art. 12 comma 7 che *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"*.

Evidenziato che l'ambito agricolo del Comune di Meldola risulta così classificato dal PSC vigente:

art. 3.33 - Aree di valore naturale e ambientale (articolo A-17)

art. 3.34 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (articolo A-18) .

art. 3.35 - *Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (articolo A-19).*

art. 3.36 - *Ambiti agricoli periurbani (articolo A-20).*

Alla luce della diversa caratterizzazione del territorio agricolo con le specificità riconosciute anche a livello provinciale del pregio paesaggistico di Meldola e della necessità, evidenziata dal Dlgs n.387/2003 e s.m.i. di preservare il paesaggio rurale, il patrimonio culturale e la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, il Comune inserisce la norma in parola con tale finalità e definisce motivatamente una serie di criteri di precauzione per la localizzazione degli impianti a biogas e di distanze da elementi specifici individuati come meritevoli di particolar tutela.

Altro elemento tenuto in considerazione è il sistema fluviale e il sistema delle aree SIC, ZPS e Rete Natura 2000, in quanto è in essere una progettualità di connessione dei centri abitati limitrofi lungo gli assi fluviali quali zone preordinate alla rinaturalizzazione e al riequilibrio ecologico, pertanto per gli impatti che deriverebbero dall'attività di tali impianti, viene ritenuto opportuno e cautelativo non localizzarli all'interno di tali aree, nonché delle zone di riconnessione ecologica e in quelle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP.

Per il "Principio di Precauzione" il Comune ritiene inoltre opportuno escludere altre aree critiche del territorio per la localizzazione di tali impianti, tra cui le aree di potenziale allagamento (Art. 6 del Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli), la fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 art. 142 let. c).

Conclusioni

La Relazione di Valsat, alla luce delle considerazioni sopra sintetizzate, conclude: *"considerando la conformazione del territorio, la vocazione produttiva agricola, le peculiarità storiche-architettoniche, la presenza del primo sistema collinare e la notevole diffusione di edifici residenziali nel territorio agricolo, si ritiene che la scelta delle limitazioni proposte sia un giusto punto di equilibrio tra normativa e territorio e che le distanze dagli elementi di pregio ambientale, storico-culturale e paesaggistico, siano congruenti con la valenza dei luoghi rurali e che si riesca a dare la giusta tutela alle zone dei centri abitati, il tutto cercando il più possibile di non impedire la realizzazione degli impianti in aree maggiormente vocate."*

Evidenziato che

All'interno del sistema normativo italiano coesistono più definizioni di biomassa che spesso si intersecano con i rifiuti, ognuna funzionale ad una determinata disciplina. In ambito di fonti rinnovabili di energia, secondo quanto ribadito anche dal TAR Piemonte nella sentenza 1563 del 5 giugno 2009, l'unica definizione di biomassa pertinente è quella dettata dall'art. 2 del D.Lgs n. 387/03 che riprende testualmente la direttiva 2001/77/CE e stabilisce che:

"... per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".

Il processo di conversione della biomassa ai fini energetici è normalmente di due tipi: conversione termochimica (Combustione diretta, gassificazione pirolisi) e conversione biochimica (digestione anaerobica o aerobica)

Il D.Lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede la stesura di un **Piano Energetico Provinciale**, l'art. 31 in particolare dispone la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

La L.R. n. 26 del 23/12/2004 della Regione Emilia-Romagna "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", dispone una programmazione energetica articolata nei livelli regionale, provinciale e comunale.

Alle ragioni di carattere normativo, si aggiungono anche motivazioni derivanti soprattutto dagli impegni che l'Italia ha sottoscritto in sede internazionale per conseguire obiettivi di riduzione o contenimento delle emissioni climalteranti (in particolare la CO₂), obiettivi che sinteticamente comportano la riduzione dei consumi di carburanti e combustibili fossili tramite il miglioramento dell'efficienza nelle attività di produzione, distribuzione e consumo dell'energia; la sostituzione dei combustibili ad alto potenziale inquinante nonché un più sostanziale ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP)

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108745/225 nel dicembre 2008 .

Il PEAP fornisce scenari programmatici (già in gran parte ampiamente superati) ma non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti e si limita a fornire un quadro a livello territoriale provinciale, il quale risulta difficilmente circoscrivibile/declinabile alla scala comunale.

– Dalla Relazione del Piano energetico provinciale al paragrafo 7.2.5 SCHEDA 5: Impianti a Biomasse si ricava quanto segue:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Le previsioni espresse dal presente strumento non sono applicabili se le opere sono previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali. Ipotesi preliminare è la definizione della taglia degli impianti. Questa dovrà corrispondere, per ogni impianto di potenzialità inferiore a 1 MWe, per una potenza totale, per tutta la Provincia, pari a 15 MWe. Per ogni impianto, dovrà essere dimostrata la baricentricità rispetto alle risorse disponibili. Per i reflui zootecnici è comunque da privilegiare la destinazione agronomica.

OBIETTIVI Predisporre, per impianti di questo tipo, una maglia di valutazione, al fine di governarne lo sviluppo e la realizzazione all'interno di un sistema di distretto, evitando una ingovernata proliferazione di tali impianti.

Inoltre va evidenziato che per la localizzazione degli impianti in relazione alle sostanze trattate, nella Regione Emilia Romagna ai sensi della DAL n.51/2011, sono applicate le seguenti specifiche prescrizioni:

- Biogas: le Prescrizioni di cui al Cap.3 lettera G) a) (DGR 1495/2011, 1496/2011) - Piano di monitoraggio emissioni odorigene. (NOTA: le alterazioni dell'aria provocate da emissioni odorigene, sebbene presenti nei principi, mancano ad oggi a livello nazionale, di riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo (unica eccezione MTD Biofiltri);
- Biomasse: le Prescrizioni di cui al Cap.4 lettera E) a) (DGR 335/2011, DGR 855/2012, DGR 362/2012) – ed Assicurare un saldo ALMENO pari a ZERO nelle zone rosse, arancio e gialle per PM10 e NOx e valutazione preliminare nelle aree verdi.
- Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono soggetti pertanto a normative che regolamentano le condizioni affinché biogas/biomasse siano considerati un “combustibile” giuridicamente riconosciuto (D.Lgs. 152/06, Art. 268 - Definizioni e Parte V, TITOLO III: Combustibili).
- Gli Impianti di combustione a BIOMASSA e BIOGAS sono pertanto soggetti al TITOLO I, parte V, del DLgs 152/06.

Con deliberazione GR n.362 del 26 marzo 2012, in attuazione della DAL n.51/2011 sono stati quindi stabiliti i criteri per l'individuazione del computo emissivo per gli impianti di potenza termica maggiore di 250 kWt, in relazione alla criticità delle diverse aree e alla conseguente individuazione delle condizioni di

localizzazione; pertanto nella Regione l'obbligo del saldo emissivo ZERO sussiste per gli impianti di produzione di energia da biomasse SUPERIORI a 250kWt e per tali impianti si applicano i seguenti criteri generali:

- su tutto il territorio regionale gli impianti devono utilizzare le migliori tecniche disponibili;
- nelle aree di superamento (zone rosse e arancio della cartografia) e nelle aree a rischio di superamento (zone gialle) è possibile localizzare impianti a biomasse solo a condizione che si sostituiscano sorgenti emissive esistenti e che sia assicurato un saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2;
- nelle altre zone (zone verdi) si deve utilizzare un criterio cautelativo per mantenere la qualità dell'aria ambiente.

Constatato quanto sopra, si ritiene di dover esprimere, sulla presente variante le considerazioni di seguito esposte con le conseguenti riserve ai sensi dell' art. 33 comma 4bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in ragione di quanto disposto dal punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 unicamente in riferimento alle distanze minime per la localizzazione di “impianti di produzione di energia da biomasse e da biogas, formulate al sottostante **paragrafo A)** ed il conseguente parere ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima legge, formulato al successivo **paragrafo B)**.

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4-BIS, e DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. IN RAGIONE A QUANTO STABILITO DAL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 51/2011

1) Art. 6.4.- Distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas:

La normativa Regionale relativa alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas di potenzialità uguale o inferiore a 1MW, prevede che le Amministrazioni comunali possano comunque definire, all'interno dei propri strumenti di pianificazione, limiti o condizioni alla loro realizzazione.

Verificato che la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio **Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP)** con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108745/225 dell'11 dicembre 2008, il quale in un quadro territoriale provinciale, fornisce rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente solo scenari programmatici che ad oggi risultano in gran parte ampiamente superati, si esprime la seguente riserva:

A.1. In relazione al parere di competenza, di cui al punto 3 lettera G.a) della DAL n.51/2011, relativo alla verifica di compatibilità dei limiti per la localizzazione degli impianti a biomasse con l'attuazione dei Piani energetici, regionale e locali, posto che il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2008, non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti ed altresì non fornisce alcuna indicazione specifica per il territorio del Comune di Meldola, si constata che non è rilevabile alcun contrasto diretto della norma comunale in parola con il Piano provinciale vigente.

2) Va osservato altresì che dalle elaborazioni cartografiche ricognitive dei limiti alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas presentate dal Comune, si rileva che rispetto alla superficie complessiva in seguito alle limitazioni introdotte, si sottrae oltre il 98% del territorio. Peraltro in alcuni casi le aree disponibili si collocano sul confine Comunale, oltre il quale non pare siano stati indagati eventuali elementi ostativi; in particolare va segnalato che anche il Comune di Bertinoro ha adottato nel RUE una medesima normativa di limitazione per tali impianti, la quale a confine può limitare ulteriormente le aree disponibili all'insediamento.

- A.2.** Si ritiene necessario, al fine di non creare disparità di comportamento tra territori limitrofi, invitare l'Amministrazione di Meldola a considerare nelle proprie verifiche, anche i limiti recentemente definiti dai comuni limitrofi, auspicando che la regolamentazione degli impianti citati possa essere prevista con criteri omogenei a livello sovracomunale.

Richiamato, in merito al tema in oggetto che la legge nazionale al DM 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'Allegato 3 - Criteri per l'individuazione di aree non idonee, dispone:

“d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.

Alla luce di quanto sopra argomentato, **si osserva** quanto segue:

- A.3.** Con riferimento in particolare ai contenuti di legge di rango nazionale sopra riportati, si evidenzia al comune un dubbio in relazione alla congruità della portata dei limiti introdotti con il novellato art. 6.4, in quanto come dimostrato dalla elaborazione cartografica, la sovrapposizione di tutti i limiti individuati, rende escluso a priori alla realizzazione di tali impianti, la quasi totalità del territorio comunale (circa 98%).

La legittima esigenza dell'Amministrazione comunale di disciplinare la materia in oggetto, pare porsi in contrasto con la necessità di non configurare un divieto preliminare ovvero che il limite non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.

Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare la portata e la dimensione delle distanze di rispetto stabilite, considerando anche la scala sovracomunale, valutandone una possibile riduzione conseguente ad una selezione più puntuale e motivata dei vincoli selezionati.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Il ricorso alla procedura di cui all'art. 34 per l'approvazione del RUE, comporta la necessità di condurre la valutazione ambientale. Lo svolgimento di tale attività è richiesto dalla L.R. 20/2000 per assicurare che le scelte circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo risultino sostanzialmente coerenti con il PSC sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale. Essendo il RUE, per il rispettivo ambito di competenza, strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal PSC, la VALSAT del RUE, deve fondamentalmente assicurare in continuità e coerenza con il

processo di VALSAT del PSC, che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal PSC.

Considerato quanto indicato dalla Relazione di ValSAT redatta in relazione ai contenuti dell'art. 6.4 che disciplina la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas aventi potenza nominale superiore ai 100 Kw/H. Richiamando l'Amministrazione a tener in debito conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e tenuto conto dei pareri e delle osservazioni trasmesse inerenti ai contenuti ambientali sul tema in oggetto,

B.1. si esprime parere favorevole in relazione alla valutazione di sostenibilità, in quanto le scelte operate risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal PSC.

Tutto ciò considerato

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative,

DECRETA

1. Di formulare, sulla Variante al RUE di Meldola adottata con Del.C.C. n.29 del 21.05.2015, ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in ragione di quanto stabilito al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011, le riserve espresse nella soprastante parte narrativa ai p.ti da A.1 ad A.3.
2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale favorevole in merito alle modifiche all'art. 6.4, come definito al punto B.1 della soprastante parte narrativa.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Meldola per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 30840 del 23.11.2018)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 26/11/2018

IL DIRIGENTE
(ing. Stefano Rastelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 28/11/18

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA